

acque territoriali, di catturare le navi sorprese in flagrante violazione delle norme di diritto di guerra e di altre convenzioni stabilite e notificate. Tale diritto sussiste pure in un caso di guerra non dichiarata, e precisamente nel **blocco pacifico**. Le violazioni che danno luogo alla preda sono:

a) - La ribellione all'esercizio del **diritto di visita** (vedi « diritto di visita »);

b) - L'irregolarità, la mancanza o distruzione delle carte di bordo (vedi « carte di bordo »);

c) - Un fondato dubbio sulla nazionalità neutrale della nave;

d) - La violazione di blocco (vedi « blocco marittimo »);

e) - Il trasporto di contrabbando di guerra (vedi « contrabbando »).

Il diritto di preda non include il **diritto di confisca**: nei casi di violazione di un blocco pacifico, le navi predate per tale motivo non possono essere confiscate, ma vanno restituite ai loro proprietari dopo tolto il blocco. In tempo di guerra i belligeranti non possono confiscare le navi ed i carichi predati se le prede non sono riconosciute legittime da un apposito giudizio. Il Codice italiano affida tale giudizio ad una speciale **Commissione delle prede** da istituirsi con Decreto Reale, presieduta da un alto Magistrato, e composta di un Ammiraglio e di altri funzionari appartenenti ad uffici competenti nella materia. Negli altri Stati il giudizio è pure affidato a speciali tribunali (o corti, o consigli, o commissioni) variamente costituiti.

Per eliminare poi le cause di dissidi, che su tale argomento possono facilmente sorgere tra gli Stati, fu deliberata (nella Conferenza dell'Aja del 1907) l'istituzione di una **Corte Internazionale delle prede**, competente a giudicare sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali nazionali, e composta di giudici nominati dalle potenze contraenti.

Il giudizio per la legittimità delle prede non ha luogo nel caso di nave da guerra catturata da navi mercantili o corsare: la preda è senz'altro considerata legittima (vedi « corsa »).

**Diritto di visita.** - In tempo di guerra, il diritto che hanno le navi da guerra dei belligeranti, di fermare e visitare le navi mercantili di ogni bandiera, allo scopo di determinare con certezza la nazionalità e di eseguire al loro bordo tutti gli accertamenti ammessi dal diritto di guerra. Questi accertamenti hanno anche per oggetto il carico e le persone imbarcate sotto qualsiasi titolo.

L'esercizio del diritto di visita non è consentito nelle acque territoriali di uno Stato neutrale. Inoltre sono esenti da visita le navi neutrali che navigano scortate da navi da guerra battenti la loro bandiera: in questo caso la dichiarazione del Comandante militare basta a giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate.

La nave da guerra che vuol visitare una nave mercantile, la invita con una cannonata in bianco a fermarsi e ad alzare la propria bandiera; una seconda intimazione può essere fatta con un colpo a palla tirato in modo che il proietto cada in acqua dinanzi alla prora della nave. Se dopo questa intimazione la nave mercantile non ubbidisce, essa può essere colpita e catturata.

La visita viene compiuta da un Ufficiale armato a cui compete il diritto di esaminare le carte di bordo ed i documenti; in caso di sospetto sul carico e sulle persone imbarcate, egli ha il diritto di procedere ai necessari accertamenti. Quando risulta un motivo legittimo, la nave è catturata (vedi « diritto di preda », « preda », « corsa » e « pirateria »).

In tempo di pace le navi da guerra hanno il diritto di visita sulle navi mercantili della propria nazione, sia in alto mare, sia in porto estero quando